

| Numero         | Data              | Risoluzione Municipale   |
|----------------|-------------------|--------------------------|
| <b>15/2015</b> | 17 settembre 2015 | 756E/2015 del 17.09.2015 |

Onorevole Signor Presidente,  
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale proponente la modifica parziale della Legislazione comunale. In particolare sono interessati i seguenti Regolamenti comunali:

- Regolamento organico comunale del 30 marzo 2015;
- Regolamento comunale sui beni amministrativi dell'8 ottobre 2014;
- Regolamento comunale sulle partecipazioni finanziarie ai servizi scolastici del 30 marzo 2015;
- Regolamento comunale sulla partecipazione alle spese per cure ortodontiche del 30 marzo 2015;
- Regolamento concernente la concessione di un aiuto complementare comunale AVS/AI del 5 gennaio 1995.

## ASPETTI INTRODUTTIVI

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento organico comunale del Comune di Bissone, è stato sancito nell'art. 144 l'importante compito del Municipio di provvedere all'aggiornamento della Legislazione comunale.

A seguito dell'approvazione da parte della Sezione degli Enti locali di tutta una serie di nuovi Regolamenti comunali, la Sezione medesima ha invitato il Municipio a procedere con delle modifiche o aggiunte puntuali, al fine di rendere completo il quadro giuridico degli stessi.

Per garantire la massima trasparenza sulle singole modifiche o aggiunte, sono state redatte delle tabelle allegate al presente Messaggio che permetteranno una visione chiara delle mutazioni apportate ai Regolamenti.

Delle mutazioni se ne dirà negli appositi spazi di commento delle schede di cui sopra.

## DISPOSITIVO DECISIONALE

Sulla base di quanto sopra esposto, invitiamo l'onorando Consiglio comunale a voler

### **r i s o l v e r e :**

1. Sono approvate le modifiche al Regolamento organico comunale del 30 marzo 2015, così come proposte dalle schede allegate al presente Messaggio;
2. Sono approvate le modifiche al Regolamento comunale sulle partecipazioni finanziarie ai servizi scolastici del 30 marzo 2015, così come proposte dalle schede allegate al presente Messaggio;
3. Sono approvate le modifiche al Regolamento comunale sulla partecipazione alle spese per cure ortodontiche del 30 marzo 2015, così come proposte dalle schede allegate al presente Messaggio;

4. Sono approvate le modifiche al Regolamento concernente la concessione di un aiuto complementare comunale AVS/AI del 5 gennaio 1995, così come proposte dalle schede allegate al presente Messaggio;
5. Sono approvate le modifiche al Regolamento comunale sui beni amministrativi dell'8 ottobre 2014, così come proposte dalle schede allegate al presente Messaggio;
6. L'entrata in vigore delle modifiche di cui ai punti precedenti, conformemente all'art. 190 LOC, avviene non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.
7. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.  
Bissone, 17.09.2015.

#### PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
Sergio De Toni

Il Vice Segretario:  
Ivan Monaco

Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- (x) Commissione della gestione
- (x) Commissione della legislazione

Allegate: schede di aggiornamento dei Regolamenti comunali.

## Regolamento organico comunale del 30 marzo 2015

| Attuale Regolamento   | Osservazioni sulla modifica   | Proposta di modifica  |
|---|---|---|
| <p><b>Art. 33 Partecipazione del Presidente</b></p> <p>Il Presidente può partecipare alla discussione fino all'esaurimento della trattanda.</p>   | <p>Su suggerimento della Sezione degli Enti locali, il disposto è stato meglio definito. Ad ogni buon conto a garanzia di una corretta conduzione della seduta è opportuno che il Presidente del Consiglio comunale si astenga dal partecipare alla discussione quanto egli dirige la seduta. Qualora lo volesse fare, la specifica trattanda dovrà essere ceduta al Vice Presidente.</p> | <p><b>Art. 33 Partecipazione del Presidente</b></p> <p>Il Presidente può partecipare alla discussione <b>abbandonando il seggio presidenziale</b> fino all'esaurimento della trattanda.</p>   |
| <p><b>Art. 90 Onorari del corpo municipale</b></p> <p>1. I membri del Municipio percepiscono annualmente i seguenti onorari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) CHF 10'570.00 per il Sindaco;</li> <li>b) CHF 5'285.00 per il Vice Sindaco;</li> <li>c) CHF 4'230.00 per i Municipali.</li> </ul> <p>2. I supplenti municipali percepiscono per seduta CHF 160.00 (comprensivo del gettone di presenza).</p>   | <p>È stato inserito il cpv. 3 (nuovo), il quale chiarisce ogni dubbio sulla deduzione degli oneri sociali previsti dalla Legislazione superiore.</p>  | <p><b>Art. 90 Onorari del corpo municipale</b></p> <p>1. I membri del Municipio percepiscono annualmente i seguenti onorari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) CHF 10'570.00 per il Sindaco;</li> <li>b) CHF 5'285.00 per il Vice Sindaco;</li> <li>c) CHF 4'230.00 per i Municipali.</li> </ul> <p>2. I supplenti municipali percepiscono per seduta CHF 160.00 (comprensivo del gettone di presenza).</p> <p>3. <b>Gli importi di cui sopra si intendono al lordo degli oneri sociali previsti dalle Leggi speciali.</b></p>  |
| <p><b>Art. 91 Diarie e indennità per missioni del corpo municipale</b></p> <p>1. Ai membri del Municipio sono corrisposte le seguenti diarie per missioni autorizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) diaria base per missione: CHF 40.00;</li> <li>b) diaria per ogni ora di missione: CHF 50.00.</li> </ul> <p>I Municipali presentano alla Cancelleria comunale di regola entro il mese di gennaio di ogni anno, il conteggio delle missioni effettuate l'anno precedente.<br/>In assenza del conteggio, non vengono riconosciute le indennità per missioni effettuate.</p> | <p>Stesso principio dell'art. 90 di cui sopra.</p>  | <p><b>Art. 91 Diarie e indennità per missioni del corpo municipale</b></p> <p>1. Ai membri del Municipio sono corrisposte le seguenti diarie per missioni autorizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) diaria base per missione: CHF 40.00;</li> <li>d) diaria per ogni ora di missione: CHF 50.00.</li> </ul> <p>I Municipali presentano alla Cancelleria comunale di regola entro il mese di gennaio di ogni anno, il conteggio delle missioni effettuate l'anno precedente.<br/>In assenza del conteggio, non vengono riconosciute le indennità per missioni effettuate.</p> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>2. Ai Municipali vengono inoltre corrisposte le seguenti indennità per seduta:<br/>CHF 80.00 per sedute fino a 3 ore;<br/>CHF 120.00 per sedute oltre le 3 ore.</p>  |  | <p>2. Ai Municipali vengono inoltre corrisposte le seguenti indennità per seduta:<br/>CHF 80.00 per sedute fino a 3 ore;<br/>CHF 120.00 per sedute oltre le 3 ore.</p> <p>3. <b>Gli importi di cui sopra si intendono al lordo degli oneri sociali previsti dalle Leggi speciali.</b></p>  |
| <p><b>Art. 92 Indennità per consiglieri comunali, commissari e delegati</b></p> <p>1. Ai consiglieri comunali sono corrisposti CHF 120.00 per ogni seduta alla quale partecipano.</p> <p>2. Ai commissari ed ai delegati sono corrisposti CHF 50.00 per ogni seduta alla quale partecipano.</p> <p>3. Ai membri dell'Ufficio Elettorale sono corrisposti CHF 150.00 per seduta.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio comunale riceve un'indennità annua supplementare di CHF 300.00.</p> <p>5. I presidenti delle commissioni permanenti e speciali ricevono un'indennità annua supplementare di CHF 200.00.</p> | <p>Stesso principio dell'art. 90 di cui sopra.</p> | <p><b>Art. 92 Indennità per consiglieri comunali, commissari e delegati</b></p> <p>1. Ai consiglieri comunali sono corrisposti CHF 120.00 per ogni seduta alla quale partecipano.</p> <p>2. Ai commissari ed ai delegati sono corrisposti CHF 50.00 per ogni seduta alla quale partecipano.</p> <p>3. Ai membri dell'Ufficio Elettorale sono corrisposti CHF 150.00 per seduta.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio comunale riceve un'indennità annua supplementare di CHF 300.00.</p> <p>5. I presidenti delle commissioni permanenti e speciali ricevono un'indennità annua supplementare di CHF 200.00.</p> <p>6. <b>Gli importi di cui sopra si intendono al lordo degli oneri sociali previsti dalle Leggi speciali.</b></p> |

## Regolamento comunale sulle partecipazioni finanziarie ai servizi scolastici del 30 marzo 2015

| Attuale Regolamento | Osservazioni sulla modifica   | Proposta di modifica  |
|---------------------|---|---|
|                     | <p>Su suggerimento della Sezione degli Enti locali, è stato aggiunto l'art. 6A che regola la domanda per gli aiuti o le facilitazioni previste dal Regolamento nel suo articolo 6.</p> <p>Nonostante sia pacifico poter chiarire le richieste di aiuto o di facilitazione, al fine di prevenire gli abusi, il Municipio o la sua Amministrazione comunale necessitano di una base legale formale che gli permettano di accedere a tutte le informazioni necessarie, se del caso detenute da terzi soggetti al segreto professionale o d'ufficio.</p> <p>Per questo motivo è stato aggiunto l'art. 6A, il cui tenore è in linea con la Direttiva 18 maggio 2015 della Sezione degli Enti locali.</p> | <p><b>Art. 6A Domanda per aiuti e facilitazioni alle famiglie (nuovo)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli aiuti e le facilitazioni alle famiglie di cui all'art. 6 del presente Regolamento vengono concessi su domanda scritta.</li> <li>2. Il richiedente deve fornire gratuitamente al Municipio o all'Amministrazione comunale tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo degli aiuti o delle facilitazioni, autorizzando nel contempo ad esaminare gli atti pertinenti.</li> <li>3. Il Municipio o l'Amministrazione comunale può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale/cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o se le informazioni da lui fornite sono insufficienti per stabilire il diritto.</li> <li>4. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione degli aiuti o delle facilitazioni.</li> <li>5. Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio od all'Amministrazione comunale, gli aiuti o le facilitazioni possono essere negati.</li> </ol> |

## Regolamento comunale sulla partecipazione alle spese per cure ortodontiche del 30 marzo 2015

| Attuale Regolamento  | Osservazioni sulla modifica         | Proposta di modifica           |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|-----------------------|----|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|-----------------------|----|
| <p><b>Art. 6 Prestazioni, limiti di reddito, partecipazioni ai costi</b></p> <p>1. Hanno diritto al rimborso delle spese di cura, le famiglie secondo i seguenti limiti di reddito imponibile complessivo, desunto dall'ultima notifica di tassazione disponibile:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Limite di reddito imponibile</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Percentuale di rimborso</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da CHF 0.00 a CHF 20'000.00</td> <td style="text-align: right;">90%</td> </tr> <tr> <td>Da CHF 20'001.00 a CHF 30'000.00</td> <td style="text-align: right;">75%</td> </tr> <tr> <td>Da CHF 30'001.00 a CHF 40'000.00</td> <td style="text-align: right;">60%</td> </tr> <tr> <td>Da CHF 40'001.00 a CHF 50'000.00</td> <td style="text-align: right;">45%</td> </tr> <tr> <td>Da CHF 50'001.00 a CHF 60'000.00</td> <td style="text-align: right;">30%</td> </tr> <tr> <td>Oltre i CHF 60'001.00</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Il Municipio ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni per accertare il diritto al sussidio comunale, come pure porre delle condizioni, quando l'accertamento fiscale si basa su delle decisioni di tassazione non ancora cresciute in giudicato.</p> <p>3. A richiesta del Municipio, l'interessato deve inoltre svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.</p> | <u>Limite di reddito imponibile</u> | <u>Percentuale di rimborso</u> | Da CHF 0.00 a CHF 20'000.00 | 90% | Da CHF 20'001.00 a CHF 30'000.00 | 75% | Da CHF 30'001.00 a CHF 40'000.00 | 60% | Da CHF 40'001.00 a CHF 50'000.00 | 45% | Da CHF 50'001.00 a CHF 60'000.00 | 30% | Oltre i CHF 60'001.00 | 0% | <p>Su suggerimento della Sezione degli Enti locali, sono stati modificati i cpv. 2 e 3, come pure sono stati aggiunti i cpv. 4 e 5, che regolano l'obbligo del richiedente di fornire tutte le informazioni necessarie all'Autorità comunale, come pure autorizza il Municipio a richiedere lo svincolo dal segreto d'ufficio o professionale per verificare il diritto alle partecipazioni previste dal Regolamento comunale alle spese per cure ortodontiche.</p> <p>Nonostante sia pacifico poter chiarire le richieste di rimborso delle spese di cura, al fine di prevenire gli abusi, il Municipio o la sua Amministrazione comunale necessitano di una base legale formale che gli permettano di accedere a tutte le informazioni necessarie, se del caso detenute da terzi soggetti al segreto professionale o d'ufficio.</p> <p>I tenori dei capoversi è in linea con la Direttiva 18 maggio 2015 della Sezione degli Enti locali.</p> | <p><b>Art. 6 Prestazioni, limiti di reddito, partecipazioni ai costi</b></p> <p>1. Hanno diritto al rimborso delle spese di cura, le famiglie secondo i seguenti limiti di reddito imponibile complessivo, desunto dall'ultima notifica di tassazione disponibile:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Limite di reddito imponibile</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Percentuale di rimborso</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da CHF 0.00 a CHF 20'000.00</td> <td style="text-align: right;">90%</td> </tr> <tr> <td>Da CHF 20'001.00 a CHF 30'000.00</td> <td style="text-align: right;">75%</td> </tr> <tr> <td>Da CHF 30'001.00 a CHF 40'000.00</td> <td style="text-align: right;">60%</td> </tr> <tr> <td>Da CHF 40'001.00 a CHF 50'000.00</td> <td style="text-align: right;">45%</td> </tr> <tr> <td>Da CHF 50'001.00 a CHF 60'000.00</td> <td style="text-align: right;">30%</td> </tr> <tr> <td>Oltre i CHF 60'001.00</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. <b>Il richiedente deve fornire gratuitamente al Municipio o all'Amministrazione comunale tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'ammontare del rimborso, autorizzando nel contempo ad esaminare gli atti pertinenti.</b></p> <p>3. <b>Il Municipio o l'Amministrazione comunale può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale/cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o se le informazioni da lui fornite sono insufficienti per stabilire il diritto.</b></p> <p>4. <b>Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione della partecipazione comunale.</b></p> <p>5. <b>Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio od all'Amministrazione comunale, le partecipazioni possono essere negate.</b></p> | <u>Limite di reddito imponibile</u> | <u>Percentuale di rimborso</u> | Da CHF 0.00 a CHF 20'000.00 | 90% | Da CHF 20'001.00 a CHF 30'000.00 | 75% | Da CHF 30'001.00 a CHF 40'000.00 | 60% | Da CHF 40'001.00 a CHF 50'000.00 | 45% | Da CHF 50'001.00 a CHF 60'000.00 | 30% | Oltre i CHF 60'001.00 | 0% |
| <u>Limite di reddito imponibile</u>  | <u>Percentuale di rimborso</u>      |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |
| Da CHF 0.00 a CHF 20'000.00  | 90%                                 |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |
| Da CHF 20'001.00 a CHF 30'000.00   | 75%                                 |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |
| Da CHF 30'001.00 a CHF 40'000.00   | 60%                                 |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |
| Da CHF 40'001.00 a CHF 50'000.00   | 45%                                 |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |
| Da CHF 50'001.00 a CHF 60'000.00   | 30%                                 |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |
| Oltre i CHF 60'001.00  | 0%                                  |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |
| <u>Limite di reddito imponibile</u>  | <u>Percentuale di rimborso</u>      |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |
| Da CHF 0.00 a CHF 20'000.00  | 90%                                 |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |
| Da CHF 20'001.00 a CHF 30'000.00   | 75%                                 |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |
| Da CHF 30'001.00 a CHF 40'000.00   | 60%                                 |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |
| Da CHF 40'001.00 a CHF 50'000.00   | 45%                                 |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |
| Da CHF 50'001.00 a CHF 60'000.00   | 30%                                 |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |
| Oltre i CHF 60'001.00  | 0%                                  |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |   |  |                                     |                                |                             |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                                  |     |                       |    |

## Regolamento concernente la concessione di un aiuto complementare comunale AVS/AI del 5 gennaio 1995

| Attuale Regolamento  | Osservazioni sulla modifica   | Proposta di modifica  |
|--|---|---|
| <p><b>Art. 4 Inizio e estinzione del diritto</b></p> <p>Il diritto all'aiuto complementare comunale inizia il primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono assolte le condizioni legali.<br/>Esso cessa alla fine del mese nel quale non sono più assolte le condizioni per la concessione della prestazione.</p> <p>Il Municipio, sentito la Commissione Comunale di Assistenza e Beneficienza, può sospendere con effetto immediato il versamento dell'aiuto complementare comunale a quelle persone il cui tenore di vita è manifestamente superiore alle possibilità economiche permesse dalla rendita AVS o AI.</p> | <p>Nell'ambito dell'aggiornamento della Legislazione, si ritiene doveroso procedere anche alle correzioni necessarie dettate dalle attuali prassi amministrative in uso.</p> <p>In effetti la Commissione comunale di assistenza e beneficienza non è più stata convocata, in considerazione che tale compito è stato delegato all'Amministrazione comunale, in particolare all'Agenzia comunale AVS.</p>   | <p><b>Art. 4 Inizio e estinzione del diritto</b></p> <p>Il diritto all'aiuto complementare comunale inizia il primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono assolte le condizioni legali.<br/>Esso cessa alla fine del mese nel quale non sono più assolte le condizioni per la concessione della prestazione.</p> <p>Il Municipio, <del>sentito la Commissione Comunale di Assistenza e Beneficienza</del>, può sospendere con effetto immediato il versamento dell'aiuto complementare comunale a quelle persone il cui tenore di vita è manifestamente superiore alle possibilità economiche permesse dalla rendita AVS o AI.</p> |
| <p><b>Art. 7 Applicazione e competenze</b></p> <p>a) L'applicazione del presente Regolamento è affidata al Municipio che si avvarrà della collaborazione della Commissione Comunale di Assistenza e Beneficienza.</p> <p>b) La Commissione Comunale di Assistenza e Beneficienza esaminerà i singoli casi e, se adempiono le condizioni fissate dal presente Regolamento, proporrà al Municipio l'applicazione degli art. 3 e 4.</p>   | <p>Anzitutto si propone il cambiamento grafico dei capoversi, passando dalle lettere, ai numeri, in modo da allineare il Regolamento agli standard grafici attuali.</p> <p>Nel merito delle modifiche è stata eliminata la collaborazione con la Commissione comunale di Assistenza e Beneficienza ed è stata inserita la facoltà di delega all'Amministrazione comunale, come già avviene attualmente.</p> | <p><b>Art. 7 Applicazione e competenze</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>L'applicazione del presente Regolamento è affidata al Municipio.</del></li> <li>2. <del>Il Municipio può delegare i compiti previsti dal presente Regolamento all'Amministrazione comunale, riservate le decisioni che la Legge od il presente Regolamento attribuiscono in modo vincolante all'Esecutivo.</del></li> </ol>   |
| <p><b>Art. 9 Accertamenti</b></p> <p>La Commissione Comunale di Assistenza e Beneficienza e il Municipio dovranno accertare periodicamente, in modo appropriato, se le condizioni per la concessione dell'aiuto complementare comunale assegnato sono ancora adempiute.</p>  | <p>È stata eliminata la Commissione comunale. I compiti sono affidati tutti al Municipio, riservata la delega prevista dal nuovo art. 7 cpv. 2 del Regolamento.</p>   | <p><b>Art. 9 Accertamenti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Municipio deve accertare periodicamente, in modo appropriato, se le condizioni per la concessione dell'aiuto complementare comunale assegnato sono ancora adempiute.</li> </ol>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>Conformemente alla direttiva della Sezione degli Enti locali del 18 maggio 2015 è stata ancorata la base legale per l'accesso ai dati fiscali per il calcolo del contributo comunale previsto dal presente Regolamento, come pure per l'accesso alle informazioni della Cassa cantonale di compensazione AVS-AI-IPG.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Il richiedente deve fornire gratuitamente al Municipio o all'Amministrazione comunale tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo della prestazione comunale, autorizzando nel contempo ad esaminare gli atti pertinenti.</li> <li>3. Il Municipio o l'Amministrazione comunale possono richiedere una dichiarazione che svincoli le Autorità cantonali dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o se le informazioni da lui fornite sono insufficienti per stabilire il diritto.</li> <li>4. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione dell'aiuto comunale.</li> <li>5. Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio od all'Amministrazione comunale, le prestazioni del presente Regolamento possono essere negate.</li> </ol> |
|--|---|--|

## Regolamento comunale sui beni amministrativi dell'8 ottobre 2014

| Attuale Regolamento   | Osservazioni sulla modifica  | Proposta di modifica  |
|---|--|---|
| <p><b>Capitolo III - Tasse</b><br/><b>Art. 15 Ammontare</b></p> <p>1. Per l'uso dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:</p> <p>...omissis...</p> | <p>Nell'ambito dell'aggiornamento della Legislazione, si ritiene doveroso procedere all'inserimento di una nuova lettera "k" nell'art. 15 del Regolamento comunale sui beni amministrativi, che faccia rientrare in una base legale formale il prelievo delle tariffe d'entrata al Lido comunale.</p> <p>Ciò in considerazione degli artt. 151 cpv. 1 LOC e 1 RgfLOC che prevedono testualmente: "entrate e spese necessitano di una base legale". Si segnala che la base legale attuale è il preventivo comunale.</p> | <p><b>Capitolo III - Tasse</b><br/><b>Art. 15 Ammontare</b></p> <p>1. Per l'uso dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:</p> <p><b>k. Tariffe del Lido comunale (nuovo):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• biglietti d'entrata, fino ad un massimo di CHF 30.00;</li> <li>• abbonamenti (tessere), fino ad un massimo di CHF 700.00;</li> <li>• noleggio di materiale del Comune (sdraio, ombrelloni, ecc.), fino ad un massimo di CHF 50.00.</li> </ul> <p>Nel rispetto dei massimi previsti ed in via d'Ordinanza, il Municipio può prevedere delle tariffe differenziate o l'entrata gratuita in base alla categoria di utenti (domiciliati, non domiciliati, adulti, ragazzi, studenti, beneficiari AVS-AI, ecc.).</p> |